

COMUNE DI CARBONIA

(Provincia del Sulcis Iglesiente)



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Soggetto responsabile del pagamento d'imposta..	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni.....	4
Articolo 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento d'imposta	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	7
Articolo 9 - Sanzioni	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva	8
Articolo 11 - Rimborsi.....	8
Articolo 12 - Contenzioso	9
Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta	9
Articolo 14 - Disposizioni finali	9
Articolo 15 – Entrata in vigore	9

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

(Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di CARBONIA in materia di turismo, atti a garantire lo sviluppo, l'incentivazione, la conoscenza, la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, dietro corrispettivo, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta situate nel territorio del Comune di CARBONIA.
3. Rientrano tra le strutture ricettive alberghiere, in via esemplificativa: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo.
4. Rientrano tra le strutture ricettive extra alberghiere, in via esemplificativa: case per ferie, ostelli della gioventù, domo (affittacamere), case e appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast, agriturismi, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 9.12.1998.
5. Rientrano tra le strutture ricettive all'aria aperta, in via esemplificativa: campeggi, aree sosta di caravan, autocaravan e altri mezzi simili mobili di pernottamento. Le aree di sosta in oggetto sono individuate con apposita deliberazione di Giunta.

Articolo 3

(Soggetto responsabile del pagamento d'imposta)

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, che si trovano nel territorio del Comune di CARBONIA, e non risulta iscritto all'anagrafe di CARBONIA.
2. I soggetti responsabili del pagamento d'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del decreto legge 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del decreto legge 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con l. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Articolo 4

(Misura dell'imposta)

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, nella misura massima di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

(Esenzioni)

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del decimo anno di età
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie anche presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il

soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- le persone con disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed il loro accompagnatore;
- studenti che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio, compresi i tirocini che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.

2. Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate dai responsabili del pagamento dell'imposta mediante la presentazione di idonea documentazione.

Articolo 6

(Obblighi dei responsabili del pagamento d'imposta)

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

a) comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre di riferimento, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;

c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, conservandone copia;

d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

e) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2 lettera a, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. L'obbligo della dichiarazione sussiste anche qualora nel periodo di riferimento non ci siano stati pernottamenti.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7

(Versamento dell'imposta)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al responsabile d'imposta di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di CARBONIA.

2. Il responsabile di cui all'art. 3 comma 2 effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio) in cui è avvenuto l'incasso:

- tramite Mod. F24, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate, che predisporrà i relativi codici tributo.

- a mezzo versamento sul c/c bancario o postale intestato al Comune di CARBONIA,

- sistema PAGO PA

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 8

(Disposizioni in tema di accertamento)

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6, avvalendosi dei dati e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dal Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 commi 792 e successivi della legge 30 dicembre 2019 n. 160.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può altresì invitare i soggetti passivi e i responsabili di cui all'art. 3 comma 2 ad esibire o trasmettere atti e documenti.
4. Inviare ai soggetti passivi e i responsabili di cui all'art. 3 comma 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del decreto legislativo n. 23 del 2011 e dell'art.4 comma 5 ter del decreto legge 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
2. Ai sensi delle norme di cui al comma 1 per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per la violazione all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a ~~5~~ 6 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 10

(Riscossione coattiva)

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

(Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10.

Articolo 12

(Contenzioso)

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni Tributarie, del foro competente del soggetto gestore della struttura, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

(Funzionario responsabile dell'imposta)

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e di controllo, relativi alla riscossione e rimborso dell'imposta di soggiorno. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione dell'imposta responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

2. Le disposizioni del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto nel suo contesto, turistico territoriale, produttivo e sociale.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi di legge.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, in quanto adottato successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2025.